

Un progetto di legge su alcuni incentivi e agevolazioni fiscali per i progetti il cui fatturato annuo non supera i venti milioni di sterline

(Capitolo I)

Definizioni e disposizioni generali.

(Articolo I)

Nell'applicazione delle disposizioni della presente legge, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato attribuito a ciascuno di essi:

- 1- Progetti soggetti alle disposizioni della presente legge: Progetti il cui fatturato annuo non supera i venti milioni di sterline che richiedono di beneficiare delle disposizioni della presente legge, comprese le attività professionali, indipendentemente dal fatto che siano registrate fiscali alla data della sua entrata in vigore o meno.
- 2- Autorità: Autorità fiscale egiziana.
- 3- Per il diritto tributario: diritto dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto.

(Articolo II)

Fatte salve le norme e le procedure previste dalla legge fiscale, il volume d'affari del progetto soggetto alle disposizioni della presente legge è determinato in base a uno dei seguenti criteri:

- 1- Dati dell'ultimo accertamento fiscale definitivo del progetto registrato presso l'Autorità alla data di entrata in vigore della presente Legge.
- 2- Dati della prima dichiarazione dei redditi presentata dal progetto iscritta all'Autorità e non tassata fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3- Dati della dichiarazione presentata dal progetto che registra le imposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
- 4- I dati sono disponibili attraverso il sistema di fatturazione elettronica o ricevuta elettronica.

(Articolo III)

Per beneficiare degli incentivi e delle agevolazioni fiscali previste dalla presente legge è richiesto:

- 1- Obbligo di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo XII della presente legge entro i termini di legge.
- 2- Adesione ai sistemi elettronici dell'Autorità, ivi compresa la fattura elettronica o lo scontrino elettronico, secondo le fasi di obbligo emanate con provvedimento del Presidente dell'Autorità, ed emissione delle prescritte fatture o ricevute.

(Articolo IV)

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai seguenti casi:

1- Attività di consulenza professionale in cui almeno il 90% del loro fatturato annuo verifica la fornitura di consulenza professionale a una o due persone.

2 - Progetti che compiono qualsiasi atto o comportamento con l'intenzione di entrare sotto l'ombrello della presente legge ingiustamente, compresa la divisione o la divisione dell'attività esistente senza una giustificazione economica, e l'onere della prova di ciò ricade sull'Autorità.

Con decisione del ministro delle Finanze, alcune attività possono essere esentate dal punto (1) del presente articolo.

(Articolo V)

I progetti soggetti alle disposizioni della presente legge non possono ritirarsi dalla domanda di beneficiare delle sue disposizioni prima della scadenza di cinque anni a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda di beneficio.

(Articolo VI)

A meno che la presente legge non preveda disposizioni speciali nella legge tributaria o nella legge sul regime tributario unificato promulgato dalla legge n. 206 del 2020, a seconda dei casi, si applica.

(Capitolo II)

Inventiva fiscale

(Articolo VII)

I progetti soggetti alle disposizioni della presente legge sono esentati dalla tassa di sviluppo delle risorse finanziarie dello Stato, dall'imposta di bollo, dalle tasse di autenticazione e registrazione per i contratti di costituzione di società e stabilimenti, dai contratti di agevolazione creditizia, dalle ipoteche relative alla loro attività e dalle altre garanzie da essi

presentate per ottenere finanziamenti, nonché dai contratti di registrazione fondiaria necessari per la realizzazione di tali progetti.

(Articolo VIII)

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobilizzazioni, macchinari o attrezzature di produzione per progetti soggetti alle disposizioni della presente legge sono esenti dall'imposta dovuta su tali utili.

(Articolo IX)

I dividendi derivanti dall'attività di imprese soggette alle disposizioni della presente legge non sono soggetti all'imposta prescritta su tali distribuzioni in conformità con la legge che disciplina l'imposta sul reddito.

(Articolo X)

L'imposta sul reddito dovuta per i progetti soggetti alle disposizioni della presente legge è determinata come segue:

- 1- (0,4%) del fatturato per progetti il cui fatturato annuo è inferiore a cinquecentomila sterline.
- 2- (0,5%) del fatturato per progetti con un fatturato annuo di cinquecentomila sterline e inferiore a due milioni di sterline.
- 3- (0,75%) per progetti con un fatturato annuo di due milioni di sterline e inferiore a tre milioni di sterline.
- 4- (1%) del fatturato per progetti con un fatturato annuo di tre milioni di sterline e inferiore a 15 milioni di sterline.
- 5- (1,5%) del fatturato per progetti con un fatturato annuo compreso tra 15 milioni di EGP e non superiore a 20 milioni di EGP.

Nel caso in cui il fatturato annuo del progetto superi i venti milioni di sterline per qualsiasi anno entro un periodo di cinque anni dalla data della richiesta di beneficiare delle disposizioni della presente legge di una percentuale non superiore al 20% e per una sola volta, il progetto continuerà a beneficiare di queste disposizioni in conformità con l'aliquota d'imposta prescritta al punto (5) del presente articolo, e se il fatturato annuo del progetto supera questa percentuale o ne ripete la realizzazione durante il periodo menzionato, il beneficio del progetto dalle disposizioni della presente legge termina a partire dall'anno successivo.

(Capitolo III)

Agevolazione fiscale

(Articolo XI)

I progetti soggetti alle disposizioni della presente legge non sono soggetti al sistema di deduzione o di pagamento anticipato del conto fiscale previsto dalla legge sull'imposta sul reddito promulgata dalla legge n. 91 del 2005.

(Articolo XII)

Le imprese soggette alle disposizioni della presente legge dispongono di un modello separato di dichiarazione dei redditi annuale per la loro attività commerciale, industriale o professionale, da determinare con decisione del Ministro delle Finanze su proposta del Presidente dell'Autorità e presentate alle stesse date previste dalla suddetta legge sul testo unico di procedura fiscale, per quanto riguarda la dichiarazione IVA, essa deve essere presentata ogni tre mesi sul modulo predisposto a tal fine nel mese successivo alla fine di tale periodo accompagnata dal pagamento dell'imposta.

L'obbligo delle imprese soggette alle disposizioni della presente legge in materia di imposta sui salari e simili è limitato alla presentazione della dichiarazione annuale di liquidazione fiscale prevista dalla suddetta legge sul trattamento tributario in combinato disposto con il pagamento dell'imposta.

L'esame delle dichiarazioni dei redditi per i progetti soggetti alle disposizioni della presente legge avviene dopo cinque anni dalla data della domanda di beneficio delle disposizioni della presente legge, a livello dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto.

(Articolo XIII)

I progetti soggetti alle disposizioni della presente legge sono esentati dalla tenuta dei registri, dei libri e dei documenti previsti dalla legge sul regime tributario unificato promulgato dalla legge n. 206 del 2020 e devono rispettare i sistemi semplificati di registri, libri, documenti e procedure emessi con decisione del Ministro delle Finanze su proposta del capo dell'Autorità.

(Capitolo IV)

Disposizioni finali

(Articolo XIV)

Il ministro delle Finanze adotta le decisioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente legge entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

(Articolo XV)

Gli articoli 27, 29 e 31 e gli articoli 81, 85, 86, 87, 93, 94, 95, 96, 97, 96, 97, 98 e 99 sono abrogati. Dalla Legge sullo Sviluppo delle Medie, Piccole e Micro Imprese promulgata con Legge n. 152 del 2020.

(Articolo XVI)

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione.

Questa legge sarà timbrata con il sigillo dello Stato e sarà applicata come una delle sue leggi.

